



Milano 2 agosto 2011

COMUNICAZIONE N 1/2011

FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Carissimi Associati,

Vi segnaliamo che, con decreto pubblicato in data 29 luglio, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della FARO ASSICURAZIONI S.P.A.

Nella medesima data, l'ISVAP con i provvedimenti n. 2919 e 2920, ha nominato il Commissario Liquidatore, Avv. Andrea Grosso, e il Comitato di Sorveglianza composto da: Avv. Francesco Serrao (Presidente); Avv. Alberto De Nigro (Componente); Avv. Riccardo Szemere (Componente)

Allegiamo alla presente comunicazione un breve **vademecum** con le modalità operative in materia di procedure concorsuali.

La Segreteria ACB

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA MODALITA' OPERATIVE

- ✓ **Quali sono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa sui contratti di assicurazione**

L' art. 169, comma 1 -2 e 3 del C.A.P. disciplina le conseguenze della liquidazione coatta amministrativa sui rapporti giuridici ancora pendenti.

Nello specifico occorre distinguere:

- ***Contratti di assicurazione nel Ramo Vita e Danni (con esclusione dei contratti di RC obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti).***

In via generale i contratti di assicurazione, in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa, **continuano a coprire il rischio (cioè rimangono in vita) fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.**

Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto, successivamente a tale pubblicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

- ***Contratti di Assicurazione Obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei Veicoli a motore e dei Natanti.***

Tali contratti, che risultano essere in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione, continuano a coprire i rischi nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

L'art. 257 del C.A.P. prevede però una possibilità per evitare tali effetti; infatti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di messa in liquidazione, i commissari possono trasferire ad altra Compagnia, previa autorizzazione dell'ISVAP, il portafoglio.

In tale ipotesi i rischi assicurati sono assunti dalla impresa cessionaria, senza che ciò comporti lo scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti.

✓ **Quali sono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa sulla gestione dei sinistri**

L' art. 258 C.A.P. disciplina le conseguenze della liquidazione coatta amministrativa sulla liquidazione dei sinistri; occorre sottolineare che anche in materia di sinistri la normativa statuisce alcune distinzioni tra i vari rami.

- ***Trattamento dei Sinistri nel Ramo Vita e Danni (con esclusione della RC obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti).***

Partecipano alla ripartizione dell'attivo, cioè vengono soddisfatti e risarciti:

- i sinistri che si sono verificati **antecedentemente** alla messa in liquidazione della società (ma non ancora risarciti dalla compagnia ora in liquidazione);
- i sinistri che si sono verificati **entro il sessantesimo** giorno successivo dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione;

Non partecipano alla ripartizione dell'attivo i sinistri che si sono verificati decorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

- ***Trattamento dei Sinistri relativi a RC obbligatoria dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.***

In riferimento al sistema di liquidazione dei sinistri relativi ai soli contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'attuale disciplina prevede i seguenti tre regimi:

1) Liquidazione dei danni da parte dell'impresa designata art. 286 C.A.P.

L'ISVAP provvede alla designazione di specifiche compagnie assicurative, le quali provvederanno alla liquidazione ed al pagamento dei sinistri ai danneggiati aventi diritto.

Le richieste di risarcimento del danno devono essere inviate a mezzo raccomandata all'impresa designata; decorsi sessanta giorni da tale richiesta è possibile esercitare l'azione di risarcimento del danno.

2) Liquidazione dei danni da parte delle imprese cessionarie art. 257, comma 3, C.A.P.

L'impresa che si sia resa cessionaria del portafoglio dell'impresa in liquidazione provvede alla liquidazione dei danni.

3) Liquidazione dei danni direttamente dal commissario liquidatore art. 293 C.A.P.

Il liquidatore può provvedere alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione nonché di quelli accaduti successivamente a tale data e fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

A tal fine è necessario che il liquidatore abbia avuto una specifica autorizzazione dalle autorità competenti.

Gli aventi diritto al risarcimento presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se è stata precedentemente inviata all'impresa posta il liquidazione coatta.

La somma determinata dal liquidatore, se accettata dal creditore, verrà anticipata direttamente dalla CONSAP- Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta.

✓ **Come recuperare i crediti derivanti da un contratto assicurativo cessato per effetto della liquidazione**

Gli assicurati che vantano un credito nei confronti della compagnia assicurativa riceveranno dal liquidatore una comunicazione con l'indicazione delle somme risultanti a proprio credito secondo le scritture contabili dell'impresa.

Gli assicurati possono inviare e presentare reclami ai commissari, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, allegando i documenti giustificativi.

Qualora gli assicurati non ricevessero tale comunicazione è importante che, entro novanta giorni dalla Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, richiedano ai commissari il riconoscimento dei propri crediti, presentando la relativa documentazione.

Gli assicurati che hanno ricevuto la comunicazione dal liquidatore, ovvero hanno fatto valere il proprio credito come sopra indicato, parteciperanno alla liquidazione dell'attivo, cioè alla ripartizione delle somme che il liquidatore ha realizzato dalla cessione dei cespiti dell'azienda.

✓ **Il ruolo del broker – suggerimenti pratici**

Un particolare cenno merita la problematica relativa a cosa deve fare il broker, qualora un proprio cliente abbia stipulato un contratto di assicurazione con una compagnia assicurativa, successivamente messa in liquidazione coatta.

Occorre premettere che il rapporto di brokeraggio assicurativo è un rapporto complesso; ma sebbene la natura giuridica di tale rapporto sia stata alquanto discussa bisogna ricordare che il broker agisce nell'interesse del proprio cliente.

Conseguentemente sussistono in capo al broker doveri di informativa nei confronti del proprio cliente, doveri che sorgono non solo in fase di stipula del contratto assicurativo, ma anche durante la gestione del contratto.

Tali doveri di informativa trovano conferma nell'attuale quadro normativo del Codice delle Assicurazioni Private e nel Regolamento ISVAP 5/2006.

In tale quadro (ispirato alla massima tutela degli assicurati e basato su principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità degli operatori) il broker è chiamato ad informare tempestivamente i propri clienti, qualora quest'ultimi avessero stipulato delle polizze con una compagnia, poi messa in liquidazione.

A tal fine è doveroso inviare una comunicazione scritta ai propri clienti ed informarli della messa in liquidazione della società e che, conseguentemente, la relativa copertura assicurativa cesserà la propria efficacia, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di messa in liquidazione.

Suggeriamo, altresì, di informare il cliente, il cui premio scade nei sessanta giorni successivi alla messa in liquidazione, che è possibile esercitare, nei detti termini, il diritto di recesso dal contratto; infatti, il recesso eviterà al cliente di versare, da un lato, il premio assicurativo e di dover, dall'altro, recuperare tale premio dalla procedura concorsuale.

Riteniamo che sia assolutamente indispensabile, stante il particolare ruolo del broker, che lo stesso si renda disponibile ad assistere il cliente nelle varie fasi della procedura concorsuale.

Da ultimo suggeriamo di richiedere al cliente, in considerazione del fatto che rimarrà senza copertura assicurativa, l'autorizzazione a ricercare una nuova copertura, ciò al fine di dare la massima assistenza e tutela.